



# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE SOSTENIBILE

## PARTE I - COSTITUZIONE E SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE

**Art. 1** – Denominazione, sede e durata;

**Art. 2** – Oggetto e scopo;

## PARTE II - MEMBRI DELLA "C.E.R. SOSTENIBILE"

**Art. 3** – Associati e quote associative;

**Art. 4** – Associati sostenitori;

**Art. 5** – Perdita della qualità di Associato;

## PARTE III - ORGANI

**Art. 6** – Organi;

**Art. 7** – L'Assemblea;

**Art. 8** – Il Consiglio Direttivo;

**Art. 9** – Il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere;

**Art. 10** – Organo di controllo;

**Art. 11** – Revisore legale dei Conti;

## PARTE IV – PATRIMONIO E RIPARTIZIONE DEI BENEFICI

**Art. 12** – Patrimonio, entrate;

**Art. 13** – Esercizio sociale e bilancio di esercizio;

**Art. 14** – Libri sociali obbligatori;

**Art. 15** – Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo;

## PARTE V - SCIoglimento - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

**Art. 16** – Scioglimento;

**Art. 17** – Devoluzione del patrimonio;

## PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 18** – Norme finali;



## PARTE I - COSTITUZIONE E SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE.

### Art. 1. Denominazione, sede e durata.

- 1.1** È costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, per iniziativa dei Soci fondatori Arch. Antonio Mastria, Arch. Angelo Ancarola, Arch. Luigi Simone e Arch. Stefano Signorelli, l'Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata "**Comunità Energetica Rinnovabile Sostenibile**" (di seguito indicata anche come "**C.E.R. SOSTENIBILE**"), avente finalità di pubblica utilità per la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio, l'autosufficienza energetica, come meglio precisato ai successivi articoli del presente Statuto. Quando la C.E.R. si iscriverà al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in ossequio all'art. 12 del D.Lgs. 117/2017 acquisirà la denominazione "**Comunità Energetica Rinnovabile Sostenibile ETS**" e di tale indicazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita.
- 1.2** L'organizzazione e il funzionamento della "**C.E.R. SOSTENIBILE**" sono disciplinati dalle norme del presente Statuto che, composto di 18 articoli, è approvato dai Soci fondatori.
- 1.3** L'Associazione ha sede in Matera (MT), alla via Lucana n. 153/c. L'istituzione di sedi secondarie e unità locali per lo svolgimento delle proprie attività può essere deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.
- 1.4** L'Associazione non ha limiti di durata e può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Associati ai sensi del successivo art. 16.
- 1.5** L'Associazione è un ente autonomo e potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.
- 1.6** Il controllo è attribuito agli Associati Ordinari, attraverso le deliberazioni assembleari e, oltre al potere d'indirizzo, con la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché (nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno) del Revisore dei Conti e dell'Organo di controllo.

### Art. 2. Oggetto e scopo.

- 2.1** Una C.E.R. è una comunità (composta da cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale) che aggrega produttori da fonti rinnovabili (il soggetto che realizza un impianto fotovoltaico o di altra tipologia) e consumatori di energia [autoconsumatori (cliente finale che produce e consuma energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo utilizzando la rete di distribuzione) o semplici consumatori], che condividono virtualmente all'interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all'impiego della rete nazionale di distribuzione, l'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla C.E.R. stessa.
- La "**C.E.R. SOSTENIBILE**" ha per oggetto la costituzione e gestione di una o più configurazioni di Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi degli articoli 31 e 32 D.Lgs. 199/2021 e relative disposizioni di attuazione. A tal fine l'Associazione potrà, per perseguire la finalità

dell'autoconsumo:

- (i) acquistare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- (ii) realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in proprietà;
- (iii) ove consentito, acquisirne la disponibilità da Produttori Terzi sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (quali, ad esempio, usufrutto, comodato d'uso, locazione), a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell'impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia d'ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della comunità. I Produttori Terzi dovranno sottoscrivere il Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo per accettazione degli obblighi e impegni in esso previsti. I rapporti con i Produttori Terzi saranno altresì regolati da accordi specifici, con cui essi s'impegnano a mettere l'impianto a disposizione dell'Associazione e a esercirlo in accordo con essa.

Secondo le norme attualmente vigenti la "*C.E.R. SOSTENIBILE*" può identificare una pluralità di sottoinsiemi (configurazioni), ciascuno afferente a un'area sottesa a una cabina primaria, per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso e tutti i punti di prelievo e immissione degli impianti nel perimetro della singola configurazione devono essere localizzati nell'area afferente alla stessa cabina primaria.

L'energia prodotta mediante gli impianti di proprietà o gestiti dell'Associazione è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per l'autoconsumo virtuale da parte dei membri di ciascuna delle configurazioni di Comunità Energetica Rinnovabile che fanno capo all'Associazione stessa.

L'energia elettrica prodotta da impianti di proprietà o gestiti dall'Associazione può essere anche accumulata e/o venduta, laddove possibile, tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile (cessione sul libero mercato o, in alternativa, tramite Ritiro Dedicato con il GSE).

- 2.2** L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa, come già dimostrato da alcune buone pratiche realizzate o in via di realizzazione nei territori, intende promuovere dal basso la transizione ecologica -giusta e socialmente sostenibile- e costituire un'opportunità di rafforzamento dei legami comunitari che si cementano condividendo scelte concrete in direzione del bene comune. A tali fini potrà anche sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione d'energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, all'utilizzazione accorta, razionale ed equilibrata dell'ambiente e delle risorse naturali del territorio di riferimento, promuovere e adottare iniziative per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione dell'economia circolare nell'ambito locale di riferimento. Quanto sopra esercitando, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:

- (i) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla "*C.E.R. SOSTENIBILE*" e nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021;
- (ii) gestire i rapporti con il GSE;
- (iii) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;

- (iv) accedere agli incentivi e ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla Comunità energetica permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Regolamento della "C.E.R. SOSTENIBILE", in parte trascritto anche nel presente Statuto per quanto concerne i rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo;
- (v) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita;
- (vi) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.
- (vii) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs. 199/2021:



- produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo degli Associati;
- promozione di interventi integrati di domotica;
- interventi di efficienza energetica;
- offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri;
- nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, vendita a terzi di energia elettrica e offerta di servizi ancillari e di flessibilità.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la "C.E.R. SOSTENIBILE" -nei limiti di legge, a condizione che l'Atto Costitutivo o lo Statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale- può svolgere attività anche di carattere commerciale e aderire ad altri soggetti giuridici, incluse società, aventi finalità strumentali affini o complementari, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle Comunità Energetiche Rinnovabili. Gli eventuali ricavi conseguiti andranno a copertura dei costi dell'Associazione o ad accrescere il fondo di gestione.

Di seguito l'elenco delle attività strumentali, accessorie e connesse:

- (i) l'acquisizione di diritti reali e/o obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie;
- (ii) l'attività di stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- (iii) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- (iv) la percezione d'incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali, di fondi e risorse pubbliche o private, eventualmente provenienti dai Partecipanti o da altre istituzioni terze, purché finalizzati all'oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Analogamente, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai Partecipanti dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente;
- (v) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;



- (vi) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- (vii) la promozione dell'attività della "C.E.R. SOSTENIBILE", anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- (viii) l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della "C.E.R. SOSTENIBILE";
- (ix) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- (x) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai punti precedenti, nei limiti stabiliti dalle vigenti normative.

**2.3** L'Associazione promuove una partecipazione aperta e volontaria alla Comunità Energetica Rinnovabile. L'Associazione -ancorché sfornita di personalità giuridica, se e sin quando resterà non riconosciuta- è un soggetto di diritto, titolare di diritti e obblighi.

L'Associazione individua il Referente e mandatario degli Associati per la richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, al trattamento dei dati, a sottoscrivere il contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio e per lo svolgimento di tutti i compiti e l'assunzione di tutte le responsabilità ai sensi della normativa applicabile.

Secondo le norme attualmente vigenti il ruolo di Referente per una C.E.R. può essere svolto dalla stessa Comunità nella persona fisica che, per Statuto o Atto Costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.

In alternativa il ruolo del Referente può essere svolto:

- da un produttore, membro della C.E.R.;
- da un cliente finale, membro della C.E.R.;
- da un produttore "terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

In questi ultimi casi il soggetto che ha la rappresentanza legale della Comunità Energetica Rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile per uguale periodo e revocabile in qualsiasi momento.

Della carica di Referente per la "C.E.R. Sostenibile" è investito -quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e quindi quale persona fisica che ne ha la rappresentanza legale- Stefano Signorelli sino a nomina di altro Referente da parte del Consiglio Direttivo.

**2.4** Gli incentivi ottenuti grazie all'energia condivisa (a oggi il corrispettivo di valorizzazione dell'energia elettrica auto-consumata e la tariffa incentivante) sono ripartiti secondo i criteri stabiliti nel "*Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo*" ("*Regolamento*") e possono essere destinati anche al perseguimento di tutte le finalità dell'Associazione.

## **PARTE II – MEMBRI DELLA "C.E.R. SOSTENIBILE".**

### **Art. 3. Associati e quote Associative.**

- 3.1** Sono ammessi all'Associazione i produttori nonché i clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 D.Lgs. 199/2021 e disposizioni attuative -fermo comunque quanto previsto nel presente articolo in relazione alle imprese- a condizione che dispongano di un punto di connessione alla rete identificato da un codice POD nell'ambito della zona del mercato elettrico in cui si trovano gli impianti di produzione dell'Associazione.

L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 199/2021, secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite.

Le imprese sono ammesse a condizione che, come prevede attualmente l'art. 31, lettera c) del D.Lgs. 199/2021, la partecipazione all'Associazione non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

Le grandi imprese non possono essere soci o membri della C.E.R.

Non è possibile far parte, come clienti finali, di una configurazione di Comunità di Energia Rinnovabile per le utenze in relazione alle quali risulti attivo il servizio di Scambio sul Posto, stante il fatto che l'energia elettrica prelevata da tali utenze concorre già alla quantificazione dell'energia elettrica scambiata e non può essere quindi conteggiata ai fini del calcolo dell'energia elettrica condivisa.

È possibile inserire in una C.E.R. un sistema di accumulo: l'energia accumulata viene considerata, tramite appositi algoritmi, come energia condivisa all'interno della C.E.R. e quindi incentivata.

- 3.2** La partecipazione è aperta a tutti i consumatori di energia elettrica ricompresi nella zona di mercato, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che il controllo è riservato ai soggetti aventi le caratteristiche di cui all'art. 31, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 199/2021.

- 3.3** Coloro che intendono aderire all'Associazione regolano i reciproci rapporti attraverso le disposizioni contenute nel presente Statuto, che forma parte integrante dell'Atto Costitutivo a cui pure si rimanda, nel Regolamento e, per quanto non previsto, secondo le leggi vigenti.

L'Associazione è aperta a un numero illimitato di soci che possiedano i requisiti stabiliti dalla legge e per Statuto.

Le persone, fisiche o giuridiche, che intendono aderire all'Associazione devono presentare una domanda, conforme al modello predisposto dall'Associazione stessa, da inviarsi alternativamente a mezzo lettera raccomandata alla sua sede, posta certificata al recapito [cer.sostenibile.ets@pec.it](mailto:cer.sostenibile.ets@pec.it), posta elettronica ordinaria al recapito [info@cersostenibile.it](mailto:info@cersostenibile.it). I predetti recapiti di posta elettronica saranno variati e da intendersi automaticamente sostituiti a quelli di cui sopra (senza necessità di modificare lo Statuto), pubblicizzati e comunicati agli interessati, allorquando la C.E.R. si doterà di propri indirizzi PEC e di posta elettronica ordinaria. La domanda deve contenere nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, l'attività svolta e, se si tratta di persone giuridiche, la denominazione, la sede della società e il legale rappresentante. Deve altresì contenere la sottoscrizione dell'impegno a versare la quota di adesione nella misura stabilita ai sensi dello Statuto e nel termine essenziale di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della sua ammissione.



Gli Associati sono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve rispondere entro i 60 (sessanta) giorni dalla domanda previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalle norme in materia e dallo Statuto.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli Associati. L'eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può ricorrere, avverso il diniego, all'autorità giudiziaria.



- 3.4** Gli **“Associati Ordinari”** sono composti sia da coloro che hanno costituito l'Associazione, sia da coloro che sono stati successivamente ammessi come Associati.
- 3.5** Tutti gli Associati sono tenuti a rispettare il presente Statuto e il Regolamento. Sono tenuti altresì al versamento della quota Associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo e, per la prima volta, nell'atto costitutivo, salvo motivate eccezioni ricollegabili agli scopi di cui al punto 3.2 per le famiglie a basso reddito o vulnerabili. È considerato moroso il socio che ritarda di oltre 30 (trenta) giorni il versamento della quota associativa.
- 3.6** La qualità di Associato Ordinario dà diritto:
- a partecipare alla vita dell'Associazione;
  - a partecipare alla configurazione di riferimento gestita dall'Associazione e accedere ai contributi e agli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia, secondo quanto stabilito dal Regolamento, fermo il possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile;
  - a partecipare all'elezione degli organi direttivi e proporsi come candidato;
  - a essere informato delle iniziative organizzate;
  - a partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti dell'Associazione.
- 3.7** Gli Associati mantengono i loro diritti di cliente finale per il consumo di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore. I clienti finali organizzati in una configurazione di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 199/2021 possono recedere in ogni momento dalla configurazione stessa, con la decorrenza -quanto agli effetti- stabilita dal successivo articolo 5. Il tutto fermo restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.
- Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa, si applicano gli oneri generali di sistema.
- 3.8** Gli Associati che abbiano diritto ai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa devono accettare il *“Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo”* relativo alla configurazione di appartenenza. Gli Associati riceveranno, all'atto dell'adesione, adeguata informativa sui benefici che potranno ricevere dai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, al netto di quelli destinati a copertura dei costi dell'Associazione e alle finalità dell'Associazione.
- Gli Associati devono aver conferito mandato all'Associazione (o al terzo da questa individuato) secondo il modello predisposto dal GSE e, comunque, aver firmato tutti i documenti predisposti dall'Associazione, dal GSE e dall'ARERA per consentire la loro partecipazione alla condivisione dell'energia e agli incentivi riferibili alla configurazione di appartenenza.
- Non è consentito l'accesso agli incentivi, secondo quanto attualmente prevede il Decreto n.

414/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.), c.d. Decreto CACER:

- (i) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione d'impresa non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
- (ii) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023;
- (iii) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;
- (iv) alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
- (v) ai progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tCO<sub>2</sub>eq/t H<sub>2</sub>.

**3.9** L'esercizio dei poteri di controllo dell'Associazione, e quindi della C.E.R. -che è "*un soggetto di diritto autonomo*" ex art. 31, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 199/2021- è attribuito esclusivamente a persone fisiche, piccole e medie imprese (fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3.1), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, L. 196/2009, che siano situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili per la condivisione dell'energia di cui all'art. 31 D.Lgs. 199/2021, comma 2, lettera a), e rispondano ai requisiti di cui al medesimo articolo e alle disposizioni di attuazione delle norme in materia.

#### **Art. 4 - Associati Sostenitori.**

**4.1** Possono essere ammesse quali Associati sostenitori ("**Associati Sostenitori**"), con deliberazione del Consiglio Direttivo, le persone fisiche e giuridiche che partecipano all'Associazione per sostenerne le finalità, escluse comunque grandi imprese e imprese la cui partecipazione alla comunità costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

**4.2** Gli Associati Sostenitori non hanno diritto di voto e di partecipazione in Assemblea.

#### **Art. 5 - Perdita della qualità di Associato.**

**5.1** L'Associato Ordinario che perde i requisiti di ammissione di cui all'Articolo 3.1 del presente Statuto perde automaticamente la qualità di Associato.

Gli Associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione -con le modalità previste all'Articolo 3.3 del presente Statuto- il venir meno dei requisiti.

La perdita dei requisiti e la conseguente automatica esclusione è accertata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

La perdita da parte dell'Associato dei requisiti che consentono l'attribuzione di contributi per effetto dell'autoconsumo virtuale comporta esclusivamente il venir meno del suo eventuale diritto di attribuzione dei contributi in funzione dell'autoconsumo virtuale.

**5.2** Con deliberazione motivata dell'Assemblea gli Associati possono essere esclusi per fatti gravi e di non scarsa importanza, fra i quali gravi violazioni dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni degli organi associativi. Contro detta deliberazione è sempre possibile per l'Associato ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui è gli stata notificata la deliberazione della comunicazione di esclusione.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione, l'Associato può essere riammesso.

**5.3** Gli Associati hanno diritto di recedere in ogni momento dall'Associazione o di uscire dalla configurazione della Comunità Energetica Rinnovabile gestita dall'Associazione con semplice dichiarazione scritta inviata a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno o dichiarazione scritta con attestazione di ricezione da parte della "CER".

La dichiarazione di recesso è, per pacifica giurisprudenza, unilaterale e recettizia, e produce quindi effetto estintivo del rapporto indipendentemente da ogni accettazione. Il recesso, in deroga a quanto previsto dall'art. 24 c.c. (norma, sul punto, dispositiva), ha effetto alla fine del mese successivo a quello in cui tale comunicazione è stata ricevuta dall'Associazione, salva facoltà delle parti di attribuire concordemente un termine di efficacia più lungo.

**5.4** La qualità di Associato non è trasmissibile e si perde per decesso, recesso ed esclusione nei casi sopra indicati, nonché in caso di estinzione -per qualsiasi causa- dell'Associazione.

**5.5** Ogni diritto dell'Associato all'esercizio dei diritti amministrativi e ai benefici derivanti dalla partecipazione all'Associazione e alla configurazione della Comunità Energetica viene meno:

- in caso di recesso, secondo quanto disposto nel precedente comma 5.3;
- in caso di morte dell'Associato o di sua esclusione, a decorrere dalla data del decesso o dall'efficacia della deliberazione di esclusione.

### PARTE III – ORGANI.

#### Art. 6 – Organi.

**6.1** Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice-presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno;
- il Revisore dei conti, nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno.

#### Art. 7 - L'Assemblea.

**7.1** L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione "C.E.R. SOSTENIBILE", ne determina le linee di politica Associativa e gli obiettivi e delibera sulle materie a essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto. Essa rappresenta la totalità degli Associati e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.



- 7.2** Hanno diritto di voto gli Associati Ordinari in regola con il pagamento della quota Associativa.
- 7.3** Ogni Associato ha diritto a un voto.
- 7.4** Ogni Associato può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino a un massimo di tre Associati nelle associazioni con un numero di Associati inferiore a cinquecento e di cinque Associati in quelle con un numero di Associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili. Le società, enti e persone giuridiche associate possono partecipare alle assemblee con delega rilasciata a propri amministratori, dipendenti o a terzi.
- 7.5** L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice-presidente o da altro componente del Consiglio Direttivo su delega del Consiglio Direttivo stesso.
- 7.6** L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente o dal Vice-presidente o da altro componente del Consiglio Direttivo su delega del Consiglio Direttivo stesso, mediante avviso scritto da recapitare a tutti coloro che ne hanno diritto a termini di Statuto almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione dev'essere inviata alternativamente con lettera raccomandata, o posta elettronica certificata o tramite altri mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuta trasmissione (telegramma, fax, e-mail seguita da un messaggio di conferma -anche di sola lettura- al mittente, consegna a mani con sottoscrizione per ricevuta del destinatario, ecc.), all'ultimo indirizzo reso noto all'Associazione mediante comunicazione scritta da ciascun soggetto avente diritto di partecipare all'Assemblea e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

- 7.7** Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, e così l'espressione del voto in via elettronica e/o mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- (i) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente, o chi ne fa le veci, e il Segretario, se nominato, o chi ne fa le veci, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- (ii) che sia consentito al Presidente, o chi ne fa le veci, di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- (v) che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento.

- 7.8** L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;



- b) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli Associati;
- f) approva, per ciascuna configurazione gestita, il Regolamento dei rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo e i regolamenti necessari alla gestione della Associazione;
- g) delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto o del Regolamento;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

**7.9** L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dell'Atto Costitutivo o dello Statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

**7.10** L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli Associati presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti degli organi sociali non hanno diritto di voto.

**7.11** L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con la presenza e con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli Associati.

**7.12** Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

### **Art. 8 - Il Consiglio Direttivo.**

**8.1** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da quattro membri. Secondo quanto prevede l'art. 26 del D.Lgs. 117/2017 *"La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici Associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile"*. Pertanto:

- la maggioranza degli amministratori di un'Associazione ETS dev'essere scelta tra gli Associati persone fisiche o, in caso di Associati persone giuridiche, tra le persone fisiche indicate da questi ultimi;
- solo una minoranza numerica dei membri del Consiglio Direttivo -e più precisamente meno della metà dei membri- può essere scelta tra persone esterne all'Associazione;
- non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio,



l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

- 8.2** La carica è assunta a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate.
- 8.3** Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e i Consiglieri possono essere rieletti; i suoi componenti non possono svolgere più di tre mandati.
- 8.4** In caso di cessazione dalla carica di Consigliere, per dimissioni o altre cause, il Consiglio Direttivo provvede all'immediata sua cooptazione e alla convocazione dell'Assemblea per deliberare sulla sua sostituzione. Il componente del Consiglio Direttivo cooptato dura in carica fino all'Assemblea. Il componente del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea - secondo le modalità dell'Articolo 8.11 del presente Statuto- in luogo di quello cessato resta in carica per lo stesso residuo periodo di durata del Consiglio stesso.

Allo stesso modo si procede se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea: quelli rimasti in carica procedono alla cooptazione temporanea e devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Nell'ipotesi di cessazione di tutti i componenti del Consiglio Direttivo, la convocazione d'urgenza dell'Assemblea spetta all'Organo di controllo, che nel frattempo assicura l'ordinaria amministrazione, o in sua assenza su iniziativa di almeno un decimo degli Associati.

- 8.5** Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno due volte all'anno per l'approvazione del progetto del bilancio di esercizio e la determinazione della quota Associativa.
- 8.6** L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il luogo, la data e l'ora della riunione, dev'essere recapitato tramite lettera raccomandata, o posta elettronica certificata o tramite altri mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuta trasmissione (telegramma, fax, e-mail seguita da un messaggio di conferma -anche di sola lettura- al mittente, consegna a mani con sottoscrizione per ricevuta del destinatario, ecc.), ai Consiglieri, al Revisore o Revisori dei Conti e ai componenti dell'Organo di controllo almeno 8 giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato con almeno 48 ore di preavviso, con le modalità di cui sopra.

- 8.7** Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, e così l'espressione del voto in via elettronica e/o con mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:

- (i) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente, o chi ne fa le veci, e il Segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- (ii) che sia consentito al Presidente, o chi ne fa le veci, di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o





trasmettere documenti.

- 8.8** Il Consiglio Direttivo è validamente costituito -e delibera- quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto a maggioranza dei presenti.
- 8.9** Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, un Vice-presidente, un Segretario e infine un Tesoriere che ha il compito di riscuotere le quote associative, provvedere ai pagamenti e tenere la contabilità e i libri sociali che non siano di competenza del Segretario, curare i rapporti con gli istituti bancari con facoltà di effettuare depositi e prelievi.
- 8.10** Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con i quorum di cui al punto 8.8:
- (i) determina annualmente l'importo della quota Associativa che i soci devono versare;
  - (ii) accerta la perdita della qualità di Associato, secondo quanto disposto dall'Articolo 5;
  - (iii) esercita le attività elencate -e per gli scopi- di cui all'Articolo 2 del presente Statuto;
  - (iv) decide l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti di valore, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili;
  - (v) delibera in merito alla stipulazione e all'approvazione di mutui e aperture di credito, nonché relativamente a ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
  - (vi) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
  - (vii) delibera sull'instaurazione e la cessazione di eventuali rapporti di lavoro;
  - (viii) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l'Associazione e altri enti pubblici o privati;
  - (ix) nomina il Presidente, un Vice-presidente, un Segretario e un Tesoriere, potendo delegare a essi o ad altri Consiglieri parte delle proprie attribuzioni;
  - (x) nomina, quando occorra, il Referente;
  - (xi) entro il 30 aprile di ogni anno predispone il bilancio d'esercizio dell'anno precedente e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione.

- 8.11** Il Presidente, almeno due mesi prima della scadenza del mandato, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

È facoltà di coloro che, possedendone i requisiti, intendessero presentare la propria candidatura, di recapitarne preventiva comunicazione -con le modalità previste all'Articolo 3.3 del presente Statuto- entro il giorno antecedente alla data in cui si terrà l'Assemblea in prima convocazione. Le candidature, comunque, potranno esser presentate anche in Assemblea.

L'Assemblea, regolarmente costituita, nomina fra gli Associati presenti una Commissione Elettorale composta da almeno tre membri, tra cui un Presidente e un Segretario, aventi il compito di scrutinare i voti.

Il voto avviene a scrutinio segreto.

Nel caso in cui tutti o alcuni Associati partecipino da remoto, secondo quanto previsto

dall'Articolo 7.7 del presente Statuto, l'Associazione utilizzerà piattaforme di voto online che assicurino il rispetto delle condizioni previste all'Articolo 7.7 e dalle norme vigenti, comprese quelle dettate per gli Enti del Terzo Settore.

In caso di parità di voti è dichiarato eletto il candidato con maggiore anzianità ininterrotta di appartenenza all'Associazione, calcolata alla data dell'elezione. Qualora essa coincida, è proclamato eletto il candidato più anziano d'età anagrafica.

#### **Art. 9 - Il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere.**

- 9.1** Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno e può essere riconfermato. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e non può svolgere più di tre mandati.

Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

- 9.2** Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

- 9.3** Il Presidente vigila sull'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

- 9.4** In caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal Vice-presidente, la cui nomina e durata in carica è identica a quella stabilita per il Presidente. La firma del Vice-presidente costituisce innanzi ai terzi attestazione della sussistenza dell'assenza o impedimento.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il Vice-presidente ne assume pro tempore la carica fino a nuova nomina da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o impedimento permanente o revoca del Vice-Presidente, il Tesoriere ne assume pro tempore la carica fino a nuova nomina da parte del Consiglio Direttivo.

- 9.5** Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e può essere riconfermato. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e non può svolgere più di tre mandati. Verifica la regolarità della convocazione dell'Assemblea e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe. Redige e trascrive i verbali della riunione assembleare in apposito libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea che -sottoscritto dal medesimo e dal Presidente, o da chi ne fa le veci- resta depositato presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli Associati per la libera consultazione.

Il Segretario ha altresì il compito di verbalizzare le deliberazioni del Consiglio Direttivo su apposito registro che, firmato dal medesimo e dal Presidente o da chi ne fa le veci, è anch'esso depositato presso la sede dell'Associazione per la libera consultazione da parte degli Associati.

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo il Segretario è eletto in occasione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di sue dimissioni, impedimento permanente o revoca è il Tesoriere che ne assume pro tempore la carica fino a nuova nomina da parte del Consiglio Direttivo.

- 9.6** Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e può essere riconfermato. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e non può svolgere più di tre mandati. Ha il compito di riscuotere le quote associative, provvedere ai pagamenti e tenere la contabilità e i libri sociali che non siano di competenza del Segretario, curare i rapporti con gli istituti bancari con facoltà di effettuare depositi e prelievi.



In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, o di dimissioni, impedimento permanente o revoca, è il Segretario che ne assume pro tempore la carica rispettivamente fino al suo rientro o fino a nuova nomina da parte del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10 - Organo di Controllo.**

- 10.1** Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
- 10.2** L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto ordinamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, se dovuto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di legge.
- 10.3** I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.
- 10.4** Se collegiale, l'Organo di controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile.
- 10.5** I componenti l'Organo di controllo durano in carica tre esercizi, cioè fino alla data in cui si terrà l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di durata dell'incarico, e sono rieleggibili; non possono svolgere più di tre mandati.



#### **Art. 11 – Revisore legale dei conti.**

- 11.1** Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
- 11.2** La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

### **PARTE IV – PATRIMONIO e RIPARTIZIONE DEI BENEFICI.**

#### **Art. 12 - Patrimonio, entrate.**

- 12.1** Il Patrimonio dell'Associazione è composto:
  - dal fondo iniziale costituito dagli Associati Fondatori e dalle quote associative dei singoli soci;
  - da eventuali conferimenti in denaro, elargizioni, donazioni, disposizioni testamentarie a titolo di istituzione di erede o di legato, che siano espressamente destinati a integrazione del Patrimonio;
  - dai beni, mobili e immobili, di sua proprietà;

- da conferimenti in beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai membri o da altri Partecipanti che siano espressamente destinati a integrazione del Patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva.

Le Entrate dell'Associazione, destinate a coprire i costi dell'attività ordinaria, sono costituite:

- dalle quote associative annuali, che possono essere determinate in modo differenziato a seconda della categoria di Associati senza che ciò incida sui loro diritti riconosciuti per legge;
- dal ricavato, dalle rendite e dai proventi delle attività svolte dall'Associazione;
- da altri contributi privati, disposizioni testamentarie a titolo di istituzione di erede o di legato, anche eventualmente destinati a specifiche finalità o progetti, che non siano espressamente imputati al Patrimonio;
- da contributi attribuiti dall'Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici, occasionali o periodici, anche sotto forma di beni strumentali, che non siano espressamente imputati al Patrimonio;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione che non sia espressamente imputata al Patrimonio.

**12.2** Il Consiglio Direttivo delibera sull'impiego delle Entrate e delle componenti patrimoniali disponibili, comunque tali da assicurare l'adeguatezza dello stesso alla realizzazione degli scopi e la garanzia verso i terzi per la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte e che non può in nessun caso essere ridotto al di sotto della somma costituente il fondo iniziale.

**12.3** Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il raggiungimento delle attività associative e, in ogni caso, impiegati prioritariamente per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale e poi per il potenziamento delle attività della Associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.



### **Art. 13 - Esercizio sociale, bilancio di esercizio.**

**13.1** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**13.2** Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio d'esercizio dell'anno precedente e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio contiene una specifica sezione in cui si dà informativa di come sono stati utilizzati gli incentivi che sono il risultato dell'autoconsumo degli Associati e del rispetto dei principi del Regolamento interno e della normativa applicabile.

**13.3** Gli organi della "C.E.R. SOSTENIBILE", nell'ambito delle rispettive competenze e dei relativi poteri, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere prioritariamente impiegati -rispetto a qualsiasi altro utilizzo- per ripianare eventuali perdite di gestioni precedenti e, poi, per il potenziamento delle attività della "CER SOSTENIBILE" o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, o a eventuale incremento del patrimonio.

- 13.4** La "C.E.R. SOSTENIBILE" non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, né fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, salvo che la distribuzione non sia imposta per legge.
- 13.5** Il bilancio d'esercizio dev'essere redatto secondo gli schemi previsti dalla legge per gli Enti del Terzo Settore, se l'Associazione ne fa parte. Il bilancio così formato, una volta approvato, è depositato attenendosi alle disposizioni normative presso il Registro Unico del Terzo Settore e, ricorrendone le condizioni, è pubblicato sul sito internet o nel sito internet della Rete Associativa di appartenenza, unitamente all'indicazione degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli Associati.

#### **Art. 14 – Libri sociali obbligatori.**

Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, gli enti del Terzo settore devono tenere:

- a) il libro degli Associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli Associati, eccezion fatta per il caso degli enti di cui all'articolo 4, comma 3, del D. Lgs. 117/2017, hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

#### **Art. 15 - Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo.**

- 15.1** Per ciascuna delle configurazioni di Comunità di Energia Rinnovabile gestita dall'Associazione, con deliberazione dell'Assemblea è approvato il Regolamento, e sue eventuali varianti, relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo avente i contenuti di cui all'art. 32, comma 1, lett. c), D.Lgs. 199/2021, al quale gli Associati sono tenuti ad aderire.
- 15.2** Il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è l'Associazione in persona del Consiglio Direttivo. Ferma la responsabilità ultima del Consiglio Direttivo, l'attività di predisposizione e attuazione del riparto può essere delegata a terzi e attribuita al Referente nominato ai sensi della normativa applicabile. I clienti finali partecipanti possono inoltre demandare all'Associazione -e in tal caso questa al Referente nominato ai sensi della normativa applicabile- la gestione delle partite di pagamento e d'incasso verso i venditori e il GSE.
- 15.3** Il Regolamento è riferito ai contributi e incentivi riconosciuti per effetto dell'autoconsumo virtuale dell'energia prodotta da impianti dell'Associazione e nella disponibilità della stessa ed è redatto nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni attuative degli artt. 31 e 32 D.Lgs. 199/2021, delle altre norme vigenti e in conformità ai seguenti principi e criteri, con esse compatibili:

- 15.3.1** Il corrispettivo di valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, stabilito

da ARERA.

Il corrispettivo per la valorizzazione riconosce ai membri delle configurazioni di autoconsumo diffuso un incentivo correlato al **minor utilizzo del sistema elettrico** per il trasporto dell'energia. Il corrispettivo unitario viene calcolato mensilmente moltiplicando l'energia autoconsumata per un corrispettivo unitario forfettario definito annualmente da ARERA, somma della parte unitaria variabile della **tariffa di trasmissione** per le utenze in bassa tensione e del valore più elevato della componente variabile di distribuzione per le utenze altri usi in **bassa tensione**.

a) I ricavi di ciascuna configurazione ottenuti moltiplicando l'energia autoconsumata per il corrispettivo di valorizzazione definito da ARERA sono destinati alla copertura dei seguenti costi dell'Associazione, se non coperti da altri ricavi dell'Associazione medesima:

- i costi di start-up debitamente documentati (studio di fattibilità, spese amministrative, costi di costituzione della comunità);
- gli importi eventualmente riconosciuti ai produttori che abbiano messo a disposizione della "CER" gli impianti di produzione;
- gli oneri per la realizzazione e gestione (ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria) degli impianti di produzione della configurazione;
- i costi generali di gestione dell'Associazione.

b) Qualora, rispettivamente:

- gli altri ricavi dell'Associazione siano tali da coprire integralmente gli oneri di cui al punto a);
- gli altri ricavi dell'Associazione e una sola quota parte del corrispettivo di valorizzazione definito da ARERA siano tali da coprire integralmente gli oneri di cui al punto a);

il corrispettivo di valorizzazione, o il corrispettivo di valorizzazione residuo, è devoluto all'Associazione e impiegato prioritariamente per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale o a eventuale incremento dello stesso o per il potenziamento delle attività della Associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.



### 15.3.2 La tariffa incentivante sull'energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente.

Il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto ed è attualmente pari a 20 anni, considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero di fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati.

La tariffa incentivante definita dal Decreto CACER è differenziata per scaglioni di potenza degli impianti ed è composta da una parte fissa e una variabile. Quest'ultima è funzione del prezzo di mercato dell'energia elettrica [prezzo zonale orario (PZO)]: maggiore è il valore del PZO, minore sarà l'incentivo corrisposto per l'energia condivisa e viceversa. Inoltre, nel caso di impianti fotovoltaici l'incentivo viene corretto per tener conto dei diversi livelli di insolazione delle diverse zone geografiche.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) del Decreto n. 414/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.), c.d. Decreto CACER, come oggi vigente, *"le CACER assicurano, mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione"*. Il predetto Allegato 1 stabilisce che *"La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g) trova applicazione per percentuali della quota di energia condivisa che eccedono i seguenti valori:*

*a) nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;*

*b) nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%;*

*La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale"*.

**15.3.3** L'attribuzione ai soci di quanto previsto ai seguenti punti a) e b) è subordinata alla sussistenza, ogni anno, dell'Equilibrio Economico, secondo i criteri adottati per la redazione del bilancio annuale. Si ha Equilibrio Economico quando i ricavi della "CER" sono almeno pari o eccedono i costi della "CER"; in caso contrario si provvederà ai sensi del Regolamento, riducendo la porzione Riservata per l'Energia Non Eccedentaria fino a concorrenza e, se necessario, riducendo anche proporzionalmente la Porzione Riservata per l'Energia Eccedentaria.

**a) Per l'Energia Condivisa Non Eccedentaria:**

(i) il 60% dei ricavi di ciascuna configurazione ottenuti dalla tariffa incentivante è destinato alla copertura dei seguenti costi dell'Associazione, se non coperto dal corrispettivo per la valorizzazione maturato e percepito dal GSE e/o da altri ricavi dell'Associazione medesima:

- i costi di start-up debitamente documentati (studio di fattibilità, spese amministrative, costi di costituzione della comunità);
- gli importi eventualmente riconosciuti ai produttori che abbiano messo a disposizione della "CER" gli impianti di produzione;
- gli oneri per la realizzazione e gestione (ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria) degli impianti di produzione della configurazione;
- la remunerazione degli investimenti degli Associati;
- i costi generali di gestione dell'Associazione.

(ii) il residuo 40% dei ricavi di ciascuna configurazione ottenuti dalla tariffa incentivante è destinato ai Soci Consumatori.

Qualora, rispettivamente:

- gli altri ricavi dell'Associazione siano tali da coprire integralmente gli oneri di cui al punto a)(i),
- gli altri ricavi dell'Associazione e una sola quota parte del 60% della tariffa incentivante a essa teoricamente destinata siano tali da coprire integralmente gli oneri di cui al punto a)(i),

la tariffa incentivante, o la tariffa incentivante residua, andranno a incrementare



le quote destinate ai Soci Consumatori.

**b) Per l'Energia Condivisa Eccedentaria:**

- (i) la porzione corrispondente al 100% è riservata alle finalità della "CER" rivolte ai territori ove vi sono gli impianti di produzione di proprietà o nella disponibilità della "CER".

**15.3.4 Ricavi derivanti dalla vendita dell'energia immessa in rete.**

Tutta l'energia in eccesso rispetto all'autoconsumo fisico del produttore può essere ceduta tramite la modalità semplificata del Ritiro Dedicato (in tal caso il GSE la remunera in base al prezzo di mercato) oppure venduta autonomamente scegliendo con quali modalità valorizzare l'energia elettrica immessa in rete.

Il ricavato spetta interamente ai produttori degli impianti (siano essi membri, la C.E.R. stessa o soggetti terzi), salvo diversa decisione in capo a ciascun produttore, che può decidere di lasciare alla C.E.R. anche i corrispettivi dell'energia immessa in rete da uno o più impianti.

Il produttore, ai sensi dell'Allegato 1 del Decreto n. 414/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.), c.d. Decreto CACER, è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta dell'impianto, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, ove previste. Il produttore è anche firmatario del regolamento di esercizio dell'impianto. Nella stessa configurazione possono essere presenti più produttori diversi tra di loro.

**15.3.5 Contributi in conto capitale.**

Eventuali contributi in conto capitale spettano ai soggetti indicati dalle norme in materia.

**15.4** L'attribuzione di ricavi derivanti dall'autoconsumo virtuale dell'Associazione a imprese e a territori dove non sono situati impianti di produzione nella disponibilità dell'Associazione è effettuata nei limiti previsti dalla normativa applicabile. È esclusa l'attribuzione della tariffa premio e di altri contributi derivanti dall'autoconsumo virtuale ai soggetti a cui, sulla base della normativa, non è consentito l'accesso.

**15.5** Al fine di consentire il rispetto delle previsioni di cui ai precedenti paragrafi, l'Associazione tiene una contabilità separata relativa alla tariffa premio eccedentaria che può essere destinata esclusivamente ai consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

**15.6** Resta impregiudicata la facoltà della "CER" di interrompere la sua attività, sulla base di deliberazione dei propri organi competenti, dando un preavviso di almeno due mesi ai Soci Consumatori, quando siano venute meno le condizioni che garantiscono l'economicità della sua attività per la perdita della disponibilità di parte o tutti gli impianti di produzione o per qualsiasi altra oggettiva ragione.

**PARTE V - SCIOGLIMENTO - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.**

**Art. 16 – Scioglimento.**

**16.1** L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli Associati, come disposto dall'Articolo 7.11.

- 16.2** L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri Associati, determinandone poteri e compenso.

**Art. 17 - Devoluzione del patrimonio.**

- 17.1** In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel codice civile e le disposizioni previste dal D.Lgs. 117/2017. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

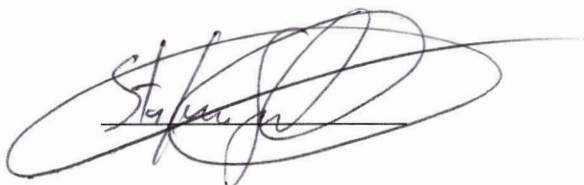
I beni e tutto quanto affidato da terzi alla stessa in locazione, comodato, altri diritti personali di godimento, oppure a titolo di usufrutto, superficie o altro diritto reale, nulla escluso uso, tornano nella piena disponibilità dei soggetti concedenti.

**PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI.**

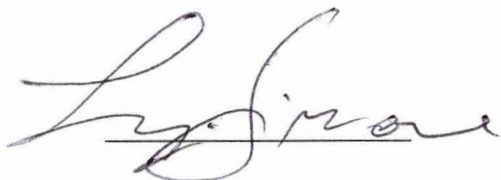
**Art. 18 - Norma finale**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi Associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile.

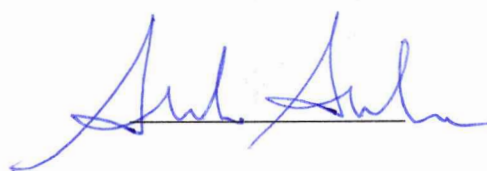
Arch. STEFANO Signorelli



Arch. LUIGI Simone



Arch. ANGELO Ancarola



Arch. ANTONIO Mastria

